



Istituto Tecnico Commerciale per Geometri
"Luigi Oggiano"

08029 SINISCOLA (NUORO) Via P. Micca n. 13

NUTD10000B@istruzione.it - Pec: NUTD10000B@pec.istruzione.it

www.itcgoggiano.gov.it – Tel. (0784) 87.80.66 – C.F. 80005590916

Fax. (0784) 87.83.66 C.M. NUTD10000B



Luigi Oggiano 1882-1961



Regolamento d'Istituto

anno scolastico
2022/23

STATO DELLE REVISIONI

Revisione	Elaborato da:	Approvato da:	In vigore da:
0	Elaborato dal Collegio dei Docenti in data 27/09/2021	Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 01/10/2021	Entra in vigore dal 04/10/2021
1	Revisione/integrazione nel Collegio del 30/09/2022	Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 26/10/2022	Entra in vigore dal 31/10/2022
2			
3			
4			
5			

Regolamento d'Istituto

DIRITTI

Art.1 L'Istituto "Luigi Oggiano" è una Comunità Scolastica orientata allo studente, indirizzata al dialogo ed ispirata ai principi della democrazia, della solidarietà e della legalità. La Comunità Scolastica fonda l'azione educativa sulla relazione prioritariastudente/famiglia-scuola.



Art.2 L'Istituto garantisce a ciascuno studente una formazione culturale e professionale di qualità, nel rispetto e nella valorizzazione degli orientamenti personali e delle identità culturale e religiosa di ciascuno. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati (recupero, approfondimento) tesi a promuoverne il successo formativo.

Art.3 Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta, tra i diversi indirizzi dell'Istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio. Alla

fine del curriculum lo studente anche attraverso esperienze di alternanza scuola lavoro avrà la possibilità di accostare problematiche relative all'inserimento nel mondo del lavoro; verrà inoltre informato sui percorsi universitari, sulle occasioni di formazione legate al territorio per poter operare scelte consapevoli.

Art.4 La valutazione è trasparente e tempestiva: lo studente conosce i criteri di valutazione e i conseguenti livelli delle prove individuali: orali, scritte e pratiche e dei crediti formativi. Le valutazioni, orali e scritte, in itinere, quadrimestrali e di scrutinio finale, hanno carattere personale.

Art.5 Ogni dato psicofisico e situazione familiare, riferiti allo studente e significativi nell'attività formativa, sono rilevati in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità, ai sensi della L. 31/12/96 N. 675.

Art.6 Gli studenti hanno diritto alla partecipazione democratica attraverso la rappresentanza paritetica alle commissioni di lavoro, presenti nella scuola, sugli argomenti che li riguardano. Gli studenti intervengono in ogni fase della elaborazione e della decisione. Tutti i risultati di lavoro elaborati dalle commissioni su argomenti che riguardano la componente studentesca ottenuti senza la prevista partecipazione degli studenti sono da considerarsi in contrasto con le normative presenti nel Regolamento.

Art.7 Per essere facilitato nella partecipazione, lo studente ha il diritto di conoscere normative e procedure che si consolidano nell'attività scolastica in cui è coinvolto quotidianamente. Ogni studente all'atto dell'iscrizione riceve lo schema del Piano dell'offerta formativa e il Regolamento d'Istituto.

Art.8 Gli studenti nel quadro del Piano dell'Offerta Formativa propongono attività aggiuntive in sintonia con i loro interessi. Il Comitato Studentesco di cui alle leggi 133 e 567 esprime pareri sulle attività della scuola formulate nel Piano dell'Offerta Formativa; a tal fine gli studenti, nelle loro assemblee formulano valutazioni e proposte, che verranno comunicate alla Commissione paritetica incaricata della predisposizione del Piano dell'Offerta Formativa.

Art.9 Fanno parte integrante del presente Regolamento i regolamenti delle attività, degli spazi e degli Organismi In relazione al regolamento di Istituto, e ai regolamenti delle attività e degli spazi, svolge funzione interpretativa, e, se necessario, propositiva l'Organo di Garanzia previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti.

Art.10 Il Dirigente Scolastico, sentiti il Presidente del Consiglio d'Istituto e il Presidente dell'organo di garanzia, può sospendere l'efficacia dei regolamenti d'Istituto per motivi d'urgenza e necessità, per un periodo di tempo superiore a trenta giorni, dando prescrizioni alternative con circolare.

Art.11 I regolamenti d'istituto, oltre ad essere pubblicate nelle forme degli atti del Consiglio d'Istituto, vengono resi noti agli studenti all'atto della prima iscrizione. La necessità di idonea informazione può essere assolta anche mediante pubblicazione sul sito dell'Istituto.

DOVERI

Art.12 Gli Studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del Personale della scuola, dei compagni, e di tutti coloro che svolgano attività all'interno dell'Istituto, lo stesso rispetto anche formale che richiedono per sé stessi. Ognuno ha il dovere di un comportamento rispettoso, corretto e diligente. La disciplina è affidata all'autocontrollo degli studenti e alla responsabile vigilanza dei Docenti, del Personale non docente e del Dirigente Scolastico.

Art.13 L'Istituto è aperto agli studenti dalle ore 08,00 alle ore 14,00; per usufruire delle strutture dell'Istituto in orario extrascolastico ed in periodi di pausa dell'attività didattica ci si attiene al regolamento della legge.

Art.14 A norma delle vigenti disposizioni di legge, non è consentito fumare all'interno dell'Istituto, pertanto ai trasgressori saranno applicate le sanzioni di legge. I telefoni cellulari vanno mantenuti spenti durante lo svolgimento delle attività didattiche in tutto l'Istituto. Tutte le componenti della scuola sono tenute al rispetto di queste norme.

Art.15 Nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni mattutine e l'inizio delle attività pomeridiane, non essendo possibile organizzare alcuna vigilanza, gli Studenti dovranno autonomamente dimostrare la propria maturità personale.

Art.16 È preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico e gli spazi verdi esterni, che sono beni dell'intera comunità scolastica.

Art.17 Di eventuali perdite o danneggiamenti sono chiamati a rispondere, salvo maggiori sanzioni penali, coloro che li hanno provocati. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili il risarcimento sarà effettuato da tutti coloro che abbiano utilizzato i materiali e la struttura danneggiati.

Art.18 L'Istituto non risponde di beni, preziosi, oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati, pur cercandosi evitare il più possibile fatti incresciosi di furti, mediante la vigilanza del personale non docente. Pertanto tutte le componenti scolastiche sono invitate a non lasciare incustoditi oggetti personali.

Art.19 Gli studenti, che non intendono presenziare all'assemblea studentesca, non possono allontanarsi dalla scuola, ma debbono restare in aula per effettuare, con i docenti in servizio, attività di recupero e/o approfondimento. Gli studenti, che partecipano all'assemblea, vi rimangono fino allo scioglimento della stessa.

Art.20. Gli studenti possono affiggere comunicazioni negli spazi loro assegnati, e ne sono responsabili. Le comunicazioni anonime verranno rimosse.

Art.21 Per le sanzioni relative a comportamenti scorretti si rimanda al regolamento di Disciplina. Si rinvia all'Organo di Garanzia la conciliazione delle conflittualità in merito all'attuazione e all'interpretazione

dei principi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Art.22 La frequenza regolare alle lezioni e alle esercitazioni è obbligatoria.

Art.23 Ogni studente deve trovarsi in aula al proprio posto al suono della seconda campanella (ore 08.10). Alle ore 8.15 deve avere inizio la lezione.

Si ricorda, come da Regolamento d'Istituto, che nel quadrimestre sono consentiti non più di 3 ritardi.

Gli alunni che giungono con un ritardo non superiore ai dieci minuti, rispetto all'orario di entrata, NON per motivi di trasporto o per visite mediche, entrano alla prima ora, superato tale limite sono ammessi alla 2^a ora. Il Docente che registra l'ingresso riporterà la giustificazione.

Gli alunni sforniti di autorizzazione non potranno essere ammessi in classe. Dopo il terzo ritardo a quadrimestre, senza motivazione, l'alunno se maggiorenne dovrà rientrare a casa, se minorenni dovrà essere prelevato dalla famiglia oppure, nel caso d'impossibilità per il genitore /tutore di recarsi a scuola, dovrà permanere negli spazi dedicati alla biblioteca a studiare in attesa della fine delle lezioni.

Gli alunni che giungono in ritardo rispetto all'orario di entrata, per imprevisti o ripetuti motivi di trasporto o visite mediche, sono autorizzati ad entrare in classe dopo l'autorizzazione della Vicepresidenza.

Art. 24 USCITA ANTICIPATA.

In mancanza di un certificato medico o di uscite legate al trasporto pubblico sono ammesse 3 uscite anticipate a quadrimestre, non prima della quarta ora di lezione. Il docente dell'ora in cui avviene l'uscita, previa presentazione di biglietto di autorizzazione all'uscita anticipata dello studente, avrà cura di annotarla sul registro elettronico. Le uscite potranno avvenire solo al cambio dell'ora. Non sono concesse uscite anticipate autorizzate dai genitori per telefono.

Gli alunni minorenni potranno uscire solo se prelevati da un genitore o da chi esercita patria potestà nel caso di un minore; in caso l'alunno v prelevato da persona diversa la stessa dovrà essere munita di apposita delega e di copia del documento di identità del delegante

Il numero elevato di assenze nelle prime o ultime ore di lezione sarà elemento di valutazione del Consiglio di Classe per quanto riguarda la partecipazione dell'alunno alla vita scolastica. Gli studenti pendolari, per i quali l'orario di partenza dei pullman non coincide con l'orario scolastico, dovranno essere forniti di richiesta di permesso permanente firmata da entrambi i genitori e autorizzata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

Art. 25 Nel corso della lezione lo studente può lasciare l'aula solo per motivi eccezionali e comunque per brevissimo tempo con il permesso preventivo dell'insegnante responsabile. Lo studente non può sostare nei bagni, nei corridoi e negli atri durante le lezioni.

Art. 26 Lo studente, che per qualsiasi motivo, è stato assente dalle lezioni, ha l'obbligo di giustificare, dichiarandone il motivo prima di essere riammesso in classe. Le giustificazioni si effettuano esclusivamente mediante l'apposito campo del registro elettronico. I genitori degli alunni minorenni e gli alunni maggiorenni devono giustificare le assenze al momento del rientro in classe ed esclusivamente on line tramite il registro elettronico di "Argo". Pertanto le password di accesso al RE, consegnate ai genitori degli alunni minorenni e agli alunni maggiorenni, sono ad uso esclusivamente personale e non possono essere condivise con alcuno. L'alunno che non giustifichi la sua assenza entro tre giorni, se minore, dovrà essere accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci; se maggiorenne, dovrà giustificare direttamente in Vicepresidenza. In caso di ripetute assenze, o di ripetuti ritardi, su segnalazione dei docenti della classe, potranno essere inviate, dal coordinatore, tempestive comunicazioni scritte alle famiglie anche degli alunni maggiorenni.

Art. 27 Ogni assenza per malattia di durata superiore a cinque giorni deve essere accompagnata da regolare certificato medico, attestante la possibilità della riammissione a scuola.

Art. 28 La giustificazione deve essere presentata all'insegnante della prima ora di lezione. Qualora, per casi eccezionali, lo studente ne fosse sprovvisto sarà ammesso in tale giorno con riserva, fermo restando l'obbligo di presentare la giustificazione entro e non oltre il giorno successivo, pena la non ammissione o ulteriore ammissione con riserva con provvedimento della dirigenza.

Art. 29 Il Dirigente Scolastico o un suo delegato ha facoltà di richiedere agli interessati o ai loro genitori ulteriori chiarimenti e di considerare eventualmente non giustificata l'assenza.

Art.30 Le assenze ingiustificate, le assenze e i ritardi e le uscite numerose e/o metodiche costituiscono mancanza disciplinare di cui il Consiglio di classe deve tenere conto nell'attribuzione del voto di condotta. Il Dirigente Scolastico o un suo delegato segnala alle famiglie periodicamente i casi di numerose assenze o di dubbia giustificazione, anche su richiesta del Coordinatore dei Consigli di classe.

Art.31 In caso di sciopero o di assemblea sindacale del personale docente ed ATA la scuola declina ogni responsabilità civile e penale qualora gli studenti vengano mandati a casa prima del termine delle lezioni per impossibilità di assicurare almeno la vigilanza. Alle famiglie verrà dato preavviso dello sciopero con almeno un giorno di anticipo tramite comunicazione attraverso i propri figli.

Art.32 Nessuno studente è autorizzato a lasciare l'Istituto anticipatamente, ad eccezione degli studenti maggiorenni, previa specifica formale richiesta scritta recante una motivazione ritenuta valida, e degli studentiminorenni per i quali i genitori presentano una formale richiesta di autorizzazione a lasciare l'Istituto e prelevano direttamente i propri figli.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Art.33 (Mancanze disciplinari) Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che operano nella scuola, nel rispetto delle persone e delle cose: debbono inoltre osservare i regolamenti dell'istituto, la cui violazione è sanzionata secondo le norme del presente regolamento. Costituiranno comunque mancanze disciplinari i comportamenti che promuovano od operino discriminazioni per motivi riguardanti convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, stato di salute, razza e sesso. Saranno considerati particolarmente gravi gli episodi che comportino violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone, indipendentemente dai profili di responsabilità civile o penale che eventualmente ne conseguano. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola: è pertanto loro dovere osservare le disposizioni

organizzative e di sicurezza in vigore nell'Istituto. Gli studenti sono tenuti ad un abbigliamento e ad un linguaggio adeguati all'ambiente scolastico.

Art.34 (Responsabilità disciplinare). La responsabilità disciplinare è personale: le sanzioni disciplinari non influiscono sulla valutazione di profitto. Ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un qualsiasi adulto in attività di servizio presso l'Istituto. La segnalazione di comportamenti contrari ai regolamenti d'istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica, e dagli adulti che svolgono attività a qualsiasi titolo all'interno dell'istituto.

Art.35 (Infrazioni disciplinari e sanzioni)

1. Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli studenti riportati nella tabella, che si possono verificare durante il normale orario delle lezioni, nel corso dei trasferimenti da e verso l'Istituto con mezzi di trasporto pubblico e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (viaggi di istruzione, attività integrative ecc.).
2. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità

dell'infrazione, all'entità del danno provocato e alla recidività. La relazione tra mancanze disciplinari e corrispondenti sanzioni è stabilita dalla tabella allegata al presente regolamento di cui è parte integrante.

3. Il personale docente, ma anche non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a segnalare i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.

4. I provvedimenti, che saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi, sono:

- rimprovero verbale privato o in classe;
- richiamo scritto sul libretto personale;
- richiamo scritto sul registro di classe;
- sospensione temporanea dalle lezioni, fino a 6 giorni;
- allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori a quindici giorni;
- allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori ai 15 giorni;
- allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'annoscolastico;
- esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

5. Il richiamo verbale e l'ammonizione scritta sono inflitti dal docente o dal dirigente scolastico in caso di violazioni lievi. Chi ha la potestà di disporre il provvedimento può chiedere la convocazione dei genitori.

6. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola per periodi non superiori a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Classe in caso di mancanze gravi o di reiterazione di comportamenti scorretti di cui al comma precedente. Qualora nello stesso fatto siano coinvolti lievi appartenenti a più classi, i consigli delle classi interessati si riuniranno in seduta comune.

7. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento da scuola per periodi superiori a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Istituto, in caso di mancanze di particolare gravità o di reiterazione di comportamenti scorretti di cui al comma precedente. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dell'infrazione ovvero al generarsi e al permanere di una situazione di pericolo.

8. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dall'Istituto fino al termine delle lezioni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

9. La sanzione dell'allontanamento dall'Istituto fino al termine dell'anno scolastico è disposta nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano applicabili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione effettiva dello stesso studente consiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

10. Le sanzioni per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

11. Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, la sanzione sarà accompagnata (o convertita) dall'esecuzione di attività rivolte a ripristinare ciò che è stato alterato, a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica. Si provvederà dunque all'attuazione di attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (ad es. attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica quali attività di segreteria, di biblioteca, di pulizia dei locali ecc.) o a favore di Istituzioni operanti nel territorio di riferimento dell'Istituto.

12. Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica, deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nell'Istituto.

13. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente quando la violazione disciplinare può configurare un'ipotesi di reato, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia alle autorità competenti.

14. Per comportamenti non previsti nella tabella o non esplicitamente indicati si procede per analogia.

15. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari sono limitati all'anno scolastico. In caso di trasferimento in corso d'anno dello studente ad altra scuola, la sanzione viene comunicata all'Istituto che lo accoglie.

Art. 35 –bis (Divieto di fumo) È vietato fumare nei locali interni dell'Istituto e anche nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche, come previsto dalla normativa cogente in vigore (Art. 1 L.11 novembre 1975, n. 584 - Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico).

1. I trasgressori alle disposizioni dell'art. 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una Somma da euro 27.50 ad euro 275; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

2. Le persone indicate all'art. 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 ad euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'art. 5, primo comma, lettera b).

3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi. (Art. 7 L.11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448:

4. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico; b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. (Art. 51 L.3 del 16 gennaio 2003)

5. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."

6. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

7. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

8. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo. (Art. 4 D. L. 12 settembre 2013, n. 104)

9. Il responsabile dell'accertamento delle infrazioni è il personale ausiliario in servizio presso ogni reparto.

Art. 36 (Procedimento sanzionatorio) Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità. In caso di infrazioni lievi:

1. il docente procede con il richiamo verbale, privato o in classe, o l'ammonizione scritta sul diario o sul registro;
2. il Dirigente Scolastico, sentito lo studente ed eventualmente il Docente, può ammonire verbalmente o per iscritto lo studente informando in merito i genitori o convocandoli presso l'Istituto. In questo caso non viene data comunicazione preventiva di avvio del procedimento e la contestazione è formulata contestualmente, oralmente, ed annotata sul registro di classe insieme alle eventuali giustificazioni dell'allievo. In caso di infrazioni più gravi o reiterate che comportano la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola:
3. il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione della mancanza commessa da parte del docente, anche se non si tratta di docente della classe. La segnalazione deve essere fatta con annotazione nel registro di classe e/o con comunicazione al dirigente scolastico; deve essere indicato il nominativo dello studente e riportata una descrizione sintetica e puntuale dell'accaduto.
4. il dirigente scolastico dà comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente o allo studentestesso, se maggiorenne, indicando gli addebiti contestati e la data di audizione dello studente. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento.
5. Il Dirigente scolastico, nel termine di quindici giorni dalla segnalazione, convoca il Consiglio di Classe, se questo è l'organismo competente (devono essere presenti anche i rappresentanti di genitori e studenti), o invita il Presidente del Consiglio di Istituto a convocare tale organo.
6. Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi.
7. Il Consiglio di classe o il Consiglio di Istituto, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato provvede a discutere l'accaduto e irroga la sanzione a maggioranza dei votanti.
8. Il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale notifica del provvedimento disciplinare all'interessato. In caso di allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, a verbale devono essere precisate le motivazioni per cui non si sono ritenuti esperibili altri interventi che rendessero possibile il reinserimento nella comunità scolastica.

Art. 37 (Impugnazioni)

1. Avverso al provvedimento disciplinare è ammesso ricorso all'Organo di garanzia interno alla scuola entro quindici giorni dal ricevimento della notifica del medesimo. Il ricorso dovrà essere indirizzato al Dirigente Scolastico. L'Organo di Garanzia Interno dovrà decidere entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso. Nell'esplicitare il ricorso, l'interessato può chiedere di essere ascoltato. Analoga richiesta può essere formulata dal soggetto irrogante la sanzione. È comunque facoltà del ricorrente o del soggetto che ha comminato la sanzione, presentare una memoria scritta entro tre giorni dalla data di convocazione dell'Organo di garanzia, quindi tale convocazione viene notificata anche a detti soggetti. Il sistema di impugnazioni non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.
2. Contro la decisione dell'Organo di Garanzia Interno è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia Regionale entro 15 giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia Interno.

È consentito agli interessati l'accesso agli atti come previsto dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni.

Art. 38 (Organi di garanzia) Esistono un Organo di Garanzia Interno all'Istituto e un Organo di Garanzia Regionale.

1. *L'Organo di Garanzia* Interno all' Istituto è formato da:

- il Dirigente;
- un docente dell'Istituto designato dal Collegio docenti;
- un rappresentante degli studenti eletto dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto tra i componenti il Consiglio stesso o tra i rappresentanti di classe;
- un rappresentante dei genitori eletto dai rappresentanti dei genitori in Consiglio di Istituto tra i componenti il Consiglio stesso o tra i rappresentanti di classe.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 vengono designati o eletti, uno per ogni componente, i membri supplenti, che sostituiranno i membri effettivi in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di obbligo di astensione (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore) o di decadenza per perdita del requisito di eleggibilità.

3. L'Organo di Garanzia rimane in carica per due anni scolastici.

4. L'Organo di Garanzia deve essere "perfetto" (presenza di tutti i membri) in prima convocazione. In seconda convocazione il numero necessario a rendere legale la seduta è pari alla metà più uno dei componenti.

5. Il ricorso è accolto dall'Organo di Garanzia quando abbia ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei votanti. Non è consentito astenersi. In caso di parità di voti prevale l'opzione espressa dal presidente. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari al ricorso.

Art. 39 L'Organo di Garanzia interno all'Istituto si pronuncia anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente Regolamento.

1. L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico che lo convoca ogni qual volta venga inoltrato un ricorso riguardo un provvedimento disciplinare.

2. Di tutte le riunioni dell'organo di garanzia è redatto verbale a cura di uno dei componenti liberamente scelto dal Presidente.

3. Le decisioni sono prese a maggioranza e sono comunicate per iscritto, entro cinque giorni dalla data della riunione, a chi ha avanzato ricorso o reclamo.

Art. 40 L'Organo di Garanzia può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola. Ciascuno dei componenti è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'Organo di Garanzia.

Art. 41 *Organo di Garanzia Regionale*

1. L'Organo di Garanzia Regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

2. L'Organo di Garanzia Regionale resta in carica per due anni scolastici.

TABELLA RIASSUNTIVA

	Comportamenti che determinano mancanze disciplinari	Sanzione articolata progressivamente in relazione alla gravità e al ripetersi dei fatti	Competenza	Conseguenze
Frequenza non regolare	Numero assenze non dovute a malattia superiore a ...	Richiamo verbale, privato o in classe, - richiamo riportato sul registro di classe, - avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione.	Docente Se il comportamento è reiterato: Dirigente scolastico	Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti, di norma senza determinarne l'insufficienza.
	Individuali, collettive o reiterate entrate in ritardo o uscite anticipate dall'Istituto non adeguatamente motivate			
	Assenze non giustificate e ritardo oltre i limiti nelle giustificazioni			
Mancanza nell'assolvimento dei doveri scolastici	L'alunno non esegue i compiti assegnati per casa	Richiamo verbale, privato o in classe, - richiamo riportato sul registro di classe, - avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione.	Docente Se il comportamento è reiterato: Dirigente scolastico	
	L'alunno risulta sprovvisto del materiale didattico necessario			
	L'alunno non fa firmare le comunicazioni che la scuola invia alla famiglia	Richiamo verbale, privato o in classe. Se la mancanza è ripetuta: Non vengono più date in visione a casa le successive prove scritte e i genitori potranno prendere in visione gli elaborati solo a scuola.	Docente Se il comportamento è reiterato: Dirigente scolastico	
L'alunno non riporta firmata dai genitori nei tempi stabiliti la verifica consegnata.				

	L'alunno porta a scuola ed utilizza materiale non attinente all'attività didattica (cellulare, lettore MP3, ...)	Richiamo verbale, privato o in classe. Se la mancanza è ripetuta il materiale in oggetto viene ritirato e riconsegnato esclusivamente ai genitori.	Docente Se il comportamento è reiterato: Dirigente scolastico	
Mancanza di rispetto alle persone: verso il capo d'istituto, i docenti, il personale tutto della scuola e i compagni	L'alunno assume comportamenti di disturbo che impediscono o turbano il regolare svolgimento delle attività scolastiche, in particolare quelle didattiche	Richiamo verbale, privato o in classe, - richiamo scritto sul libretto personale, - richiamo riportato sul registro di classe, - allontanamento dall'aula fino al termine della lezione (sotto sorveglianza, rimanendo la responsabilità all'insegnante) con annotazione sul registro, - avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione, - sospensione dalle visite e dai viaggi d'istruzione, - sospensione dalle lezioni, - attività riparatoria.	Docente Se il comportamento è reiterato: - Dirigente scolastico, - Consiglio di classe per la sospensione fino a 15 giorni.	Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti, di norma senza determinarne l'insufficienza.
	L'alunno utilizzo un linguaggio volgare.			

REGOLAMENTO SULL'USO A SCUOLA DI CELLULARI E DI DISPOSITIVI ELETTRONICI

Art 42 Durante l'orario di lezione gli alunni possono tenere tablet, macchine fotografiche, videocamere o apparecchi elettronici similari spenti all'interno dello zaino; i telefoni cellulari saranno depositati in apposito contenitore presente in ogni aula/laboratorio fino al termine dell'attività didattica che vi si svolge, e potranno essere utilizzati solo se il docente ne consente l'uso per motivi didattici. Solo durante l'intervallo è consentito l'uso del cellulare; al rientro negli ambienti scolastici o in aula questi devono essere immediatamente spenti, così come devono rimanere spenti durante gli spostamenti richiesti dalle varie attività didattiche, compresi quelli che avvengono al di fuori della scuola (palestre, teatro, mostre, ecc...). In caso di non ottemperanza e di conseguente utilizzo del cellulare o di altro dispositivo, il docente è autorizzato a ritirare l'apparecchio fino al termine della lezione o di altra attività in corso, con annotazione di nota disciplinare sul registro di classe.

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

Art.43 (Costituzione) È istituito l'Organo di Garanzia previsto all'art.5 comma 2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti

Art.44 (Composizione)

1. L'Organo di Garanzia è formato da:

- un docente dell'Istituto designato dal Collegio (tra i docenti coordinatori di Classe);
- un rappresentante degli studenti eletto dai rappresentanti degli studenti in Consiglio d'Istituto tra i componenti il Consiglio stesso o tra i rappresentanti di classe;
- un rappresentante dei genitori eletto dai rappresentanti dei genitori in Consiglio di Istituto tra i componenti il Consiglio stesso o tra i rappresentanti di Classe.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 vengono designati o eletti, uno per ogni componente, i membri supplenti, che sostituiranno i membri effettivi in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di obbligo di astensione (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore) o di decadenza per perdita del requisito di eleggibilità.

3. L'organo di Garanzia rimane in carica per due anni scolastici.

4. L'Organo di Garanzia deve essere "perfetto" (presenza di tutti i membri) in prima convocazione. In seconda convocazione il numero necessario a rendere legale la seduta è pari alla metà più uno dei componenti.

5. Il ricorso è accolto dall'Organo di Garanzia quando abbia ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei votanti. I membri che si astengono dal voto si computano nel numero dei votanti. In caso di parità di voti prevale l'opzione espressa dal Presidente. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari al ricorso e quello degli astenuti.

6. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto si pronuncia anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del Regolamento d'Istituto.

7. L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico che lo convoca ogni qualvolta venga inoltrato un ricorso riguardo un provvedimento disciplinare.

8. Di tutte le riunioni dell'Organo di Garanzia è redatto il verbale a cura di uno dei componenti liberamente scelto dal Presidente.

9. Le decisioni sono prese a maggioranza e sono comunicate per iscritto, entro cinque giorni dalla data dell' riunione, a chi ha avanzato ricorso o reclamo.

Art.45 (Decadenze) Gli studenti che lasciano l'Istituto decadono dalla carica, così come i docenti e i genitori, se il figlio lascia l'istituto. Studenti, docenti e non docenti cui sia inflitto un provvedimento disciplinare decadono dalla carica. Le surroghe avvengono secondo l'elenco dei supplenti.

Art.46 (Competenze) L'organo di garanzia è competente alla soluzione dei conflitti sull'applicazione dello statuto delle studentesse e degli studenti, conformemente all'art.5 comma 3 dello statuto stesso. Svolge funzioni d'appello rispetto alla sanzione dell'ammonizione, secondo la procedura descritta nel regolamento di disciplina.

L'organo di garanzia è altresì competente a risolvere, su richiesta degli studenti e di chiunque vi abbia interesse, i conflitti interpretativi che sorgano in relazione ai regolamenti di istituto. L'organo di garanzia, inoltre, può proporre modifiche ai regolamenti dell'istituto, ad eccezione dei regolamenti degli organismi, presentando tali modifiche alla Commissione Regolamenti.

Art.47 (Funzionamento). L'organo detta al proprio interno regole di funzionamento, con apposito regolamento. È presieduto dal Dirigente Scolastico.

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

Art.48 (Funzione delle assemblee). Le assemblee degli studenti costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, pertanto sono per gli studenti occasione formativa alternativa alla normale attività didattica.

Art.49 (Diritto di assemblea). Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12,13 e 14 del decreto legislativo 16.4.1994 n.297.

Art.50 (Regolamenti degli organismi studenteschi). Il regolamento interno per il funzionamento dell'Assemblea d'istituto e del Comitato studentesco, nonché degli eventuali altri organismi che gli studenti intendano individuare, viene approvato dall'Assemblea ed inviato al Dirigente Scolastico e all'Organo di garanzia, che ne valutano la conformità ai regolamenti di istituto. Deve altresì essere comunicata al Dirigente Scolastico la composizione del Comitato studentesco.

Assemblea di Istituto

Art.51 (Partecipazione). La partecipazione all'Assemblea di Istituto è volontaria, pertanto gli studenti che non intendono parteciparvi resteranno in classe per svolgere attività di recupero e/o di approfondimento con i propri docenti in servizio. A tal fine i docenti registreranno le presenze in aula.

Art.52 (Convocazione). L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco o di almeno il dieci per cento degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno devono essere comunicati al Dirigente Scolastico almeno tre giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Art.53 (Svolgimento). L'Assemblea di Istituto si articola con la partecipazione di tutte le classi. Dello svolgimento dell'Assemblea va redatto specifico verbale a cura del Presidente dell'Assemblea.

Art.54 (Vigilanza). Il Presidente dell'assemblea assicura e controlla, con opportune forme organizzative, che il comportamento dei singoli partecipanti non contravvenga ai regolamenti di Istituto, e non sia tale da impedire il corretto svolgimento dei lavori. Durante l'Assemblea, i docenti in servizio e non impegnati in classe sono incaricati della sorveglianza al fine di assicurare la vigilanza sui minori e la sicurezza nei locali di svolgimento. Quando rilevino condizioni che non consentono il corretto svolgimento dei lavori, lo comunicano al Dirigente

Scolastico, che, sentito il Presidente dell'Assemblea, può sospendere l'Assemblea stessa e far riprendere le lezioni.

Assemblee di classe

Art.55 (Convocazione e durata). L'Assemblea di classe viene richiesta dai Rappresentanti degli studenti, o dalla maggioranza degli studenti della classe. L'Assemblea di classe ha una durata massima di due ore mensili, collocate consecutivamente nella stessa giornata.

Art.56 (Procedura di convocazione). La richiesta di convocazione dell'Assemblea va presentata in Vicepresidenza almeno tre giorni prima dello svolgimento. L'Assemblea può aver luogo solo se autorizzata connotazione sul registro di classe.

Art.57 (Verbale). Dell'Assemblea va redatto apposito verbale. La mancata consegna al Dirigente Scolastico del verbale preclude la possibilità di richiedere altra assemblea.

Art. 58 (Sorveglianza). Il docente in servizio durante lo svolgimento dell'Assemblea di classe è incaricato della sorveglianza: quando rilevi condizioni che non consentono lo svolgimento dei lavori, può chiedere l'intervento della Presidenza per la sospensione dell'Assemblea e la ripresa delle lezioni; può inoltre far verbalizzare comportamenti scorretti o nonrispettosi.

Nel caso in cui se ne ravvisi la necessità, il Consiglio d'istituto può apportare modifiche e integrazioni al presente regolamento. Il presente regolamento, è stato elaborato dal Collegio Docenti in data 30/09/2022 e approvato dal Consiglio d'Istituto il 26/10/2022 ed entra in vigore dal 31/10/2022.